

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 DEL 27/06/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

=====

L'anno duemilatredici addì VENTISETTE del mese di giugno alle ore 21.17 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	ZANONI MIRCO	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 6		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata.

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Pelosi Anna Maria

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora – Lepre.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che integrando senza abrogarla la disposizione dell'art. 27 co. 8 della Legge 448 del 2001 (finanziaria 2002) ha ribadito che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali è stabilito “.....entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tale disposizione prevede inoltre che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine continuano ad applicarsi le tariffe e le aliquote dell'anno precedente.

Richiamato l'art. 1 co. 444 della Legge 228 del 2013 (legge di stabilità 2013) che ha introdotto una eccezione al principio di cui sopra, prevedendo, in modifica all'art.193 del TUEL, che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare tariffe ed aliquote sino al 30 settembre di ciascun anno.

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabiliva le aliquote di base dell'imposta nella misura dal 2 al 7,6 per mille successivamente modificato dalla legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) con il co. 380 con il quale viene parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito IMU come segue :

.....omissis

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato [articolo 13](#);

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), i commi 3 e 7 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#); per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo [articolo 2](#).

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio”;

Considerato inoltre che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo [1, comma 3](#), del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) e l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo [9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 381 della Legge di stabilità n. 228 del 2012 che recita .”Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'[articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)”.

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 53 del 1/6/2013 con la quale si è provveduto alla definizione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria da proporre al Consiglio Comunale

Ritenuto di approvare le aliquote per l'anno 2013 ;

Visto il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 6
- voti favorevoli	n. 5
- astenuti	n. zero
- contrari	n. 1 (Lepre)

espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come segue:

<u>5,3</u> per mille <u>DETRAZIONE</u>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che risiede in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile, che potrebbe in qualunque momento rientrarvi, o dell'eventuale coniuge con lo stesso convivente. Si intende equiparata all'abitazione principale anche l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.
<u>2</u> per mille	ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

<u>10,2</u> per mille	ALIQUOTA ORDINARIA <u>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</u> In particolare per le categorie abitative da A/2 ad A/7 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. Si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione
<u>8,00</u> per mille	ALIQUOTA AGEVOLATA Si applica agli immobili ed alle relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei cedenti l'immobile compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione. Si applica agli immobili adibiti a negozi (C1) utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente di 1° grado. Si applica agli immobili adibiti a laboratori (C/03,C/04,C/05 e D) adibiti allo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente di 1° grado. Si applica ai terreni agricoli condotti direttamente.
<u>10,6</u> per mille	ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE Si applica alle categorie abitative da A/2 ad A/7 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e sfitte, per almeno 2 anni continuativamente alla data del 01/01/2012, non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
2. di dare atto che il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sarà calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata 2013 sarà eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Consiglieri presenti e votanti | n. 6 |
| - voti favorevoli | n. 5 |
| - astenuti | n. zero |
| - contrari | n. 1 (Lepre) |
- espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n.267/2000.

COPIA

C.C. N. 30 del 27/06/2013

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012**

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.ssa Germana Fava

COPIA

C.C. N. 30 del 27/06/2013

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 27.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria**